

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 229

12 settembre 2008

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE SALOMONI

**INTERVENTI FINANZIARI SPECIALI PER LE CELEBRAZIONI DELLA RICORRENZA DEL CENTENARIO DELL'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO NOBEL A GUGLIELMO MARCONI E PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE STRAORDINARIE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RELATIVE ESPRESSIONI SCIENTIFICHE, STORICHE E CULTURALI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Oggetto consiliare n. 3910**

## RELAZIONE

Nel 1909 Guglielmo Marconi fu il primo Italiano a vincere il Premio Nobel per la Fisica "a riconoscimento del contributo dato allo sviluppo della telegrafia senza fili". Visto l'universale riconoscimento del valore delle scoperte fatte dal grande scienziato, e il ruolo che queste hanno rivestito nel progresso della società contemporanea, in occasione della ricorrenza del I centenario dall'assegnazione del Premio Nobel, ritengo strategico e prioritario per la nostra Regione dotarsi di uno strumento legislativo in grado di valorizzare adeguatamente l'evento e di promuovere stabilmente nel tempo la diffusione e la conoscenza della sua straordinaria opera che, di fatto, è patrimonio fondamentale della storia culturale e scientifica della nostra regione.

A diretta testimonianza del profondo attaccamento che legava Guglielmo Marconi alla sua terra, riporto di seguito parte del messaggio (letto dal Marchese Solari il 23 luglio del '37 alle ore 13 e pubblicato da "Il Resto del Carlino" il 24 luglio) che Marconi aveva scritto qualche tempo prima per l'inaugurazione della Stazione Radio di Bologna avvenuta l'anno precedente:

«Amici Carissimi,

*Sono vivamente grato al Comune di Bologna ed all'E.I.A.R (nda oggi RAI) di avermi procurato il grande piacere di rivolgermi un cordiale saluto da questa stazione bolognese. Vi confesso che, quando, 42 anni or sono riuscii a compiere a Pontecchio la prima radiodiffusione "telegrafica", intravidi la possibilità della propagazione delle onde elettriche a grandi distanze, ma non concepì la speranza di poter ottenere la grande soddisfazione, che mi è accordata quest'oggi. Anzi il maggior difetto allora attribuito alla mia invenzione era quello della possibile intercettazione dei messaggi trasmessi. E tale difetto mi preoccupò talmente che, per molti anni, le principali mie ricerche furono dedicate alla eliminazione di esso. Eppure esso, utilizzato dopo circa 30 anni, ha reso la radiofonia quel mezzo di trasmissione che giornalmente avvince oggi oltre 40 milioni di ascoltatori. Ma non desidero entrare nel campo tecnico. Lasciate che io goda di questi pochi istanti di conversazione con voi, per dirvi che durante le mie lunghe permanenze all'estero ho spesso invocato, anelato il dolce momento di sentire la voce della mia Bologna . . ." (omissis)».*

Il marchese Solari, non nascondendo la commozione, dopo aver letto il messaggio di Guglielmo Marconi aggiunse quanto segue: «Qui finisce il messaggio di Marconi, che risuona al no-

stro cuore straziato come un estremo saluto. Permettete a me, il più vecchio pioniere della radio, di interpretare il sentimento di tutti voi, o amici, che mi avete ascoltato. Il pensiero del mondo è rivolto in questo momento a questa cara città di Bologna. Sii benedetta, o Bologna, di aver dato i natali a Guglielmo Marconi. Tu ne conserverai con amore materno e con immenso orgoglio le sue spoglie mortali, ma il suo spirito aleggia e aleggerà sempre più glorioso negli spazi infiniti del cielo».

Credo sia significativo ricordare anche quanto dichiarato da Marconi in occasione dell'inaugurazione della stazione radio alla quale non poté partecipare per motivi di salute: «Parlare a Bologna non è per me lo stesso che parlare a Londra o a New York: cola' posso parlare sotto la guida della mente; a Bologna potrei parlare solo con la guida del cuore».

Marconi morì il 20 luglio 1937.

Per quanto attiene il contenuto del progetto di legge, all'art. 1 si dichiarano le finalità che consistono, in primo luogo,

nell'attuazione di interventi finanziari speciali rivolti alla realizzazione delle celebrazioni del centenario dell'assegnazione del Premio Nobel e, in secondo luogo, alla stabile valorizzazione nel tempo dell'opera dello scienziato e promozione di un adeguato turismo scientifico-culturale ad essa collegato.

All'art. 2 si individuano le tipologie degli interventi destinati a sostenere nuove costruzioni, recuperi e restauri di immobili anche se privati, alla valorizzazione di complessi monumentali anche a fini di promozione del turismo scientifico-culturale, all'acquisto di attrezzature, e al sostegno di progetti in collaborazione con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado al fine di fornire alle giovani generazioni un'appropriata conoscenza delle eccezionali intuizioni del grande scienziato.

Agli articoli 3 e 4 vengono individuate le modalità degli interventi e i soggetti beneficiari, nonché la modalità di approvazione dei progetti stessi.

All'art. 5 viene definita la dotazione finanziaria della presente legge pari a 5.000.000 di Euro.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna attua interventi finanziari speciali al fine di contribuire alla realizzazione della celebrazione del Centenario dell'assegnazione del Premio Nobel a Guglielmo Marconi considerato di grande rilevanza per l'intero territorio regionale.

2. La Regione attua inoltre interventi finanziari speciali per contribuire alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza finalizzati ad una stabile valorizzazione nel tempo dell'opera di Guglielmo Marconi in virtù della sua nascita nella città di Bologna e dell'attività di enorme rilievo scientifico che ha svolto nel Comune di Sasso Marconi onde incentivarne una più approfondita conoscenza nelle giovani generazioni ed un adeguato turismo scientifico-culturale.

### Art. 2 *Tipologie degli interventi*

1. Gli interventi finanziari speciali della Regione sono destinati a sostenere nuove costruzioni, recuperi e restauri di immobili, anche se privati, di particolare significato in relazione all'attività svolta da Guglielmo Marconi nel territorio regionale per una stabile valorizzazione del patrimonio storico, scientifico e culturale ad esso correlato.

2. La Regione può sostenere progetti tesi al miglioramento della fruibilità di detti immobili nonché alla valorizzazione di complessi monumentali anche a fini di promozione del turismo scientifico-culturale, ivi inclusi l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature, la sistemazione di aree adiacenti i beni stessi.

3. La Regione può inoltre promuovere e sostenere progetti in collaborazione con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado al fine di fornire alle giovani generazioni un'appropriata conoscenza delle eccezionali intuizioni del grande scienziato.

### Art. 3 *Modalità degli interventi*

1. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, approva i progetti pervenuti da Enti locali e da privati, con il relativo costo e determina la tipologia, fra quelle previste dall'art. 2, e la misura del proprio intervento finanziario. La Regione, per l'attuazione dei pro-

getti approvati, può con le modalità definite dalla Giunta regionale, concedere contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interessi attualizzati fino ad un massimo di cinque punti percentuali sul tasso di interesse. I contributi possono essere concessi anche per interventi già avviati al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Se i progetti riguardano beni mobili e/o immobili di soggetti privati, i relativi contributi sono vincolati alla stipula di apposita convenzione con vincolo di destinazione d'uso a favore dell'Ente attuatore di durata pari o superiore all'ammortamento delle migliorie apportate al bene in oggetto.

2. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, può stipulare accordi con i competenti Ministeri, gli Enti locali e i privati interessati, nei quali vengono definite le iniziative, i costi, le eventuali forme di partecipazione dei soggetti nonché la tipologia, nell'ambito di quelle previste dall'art. 2, e la misura del proprio intervento finanziario. La Regione, per l'attuazione degli accordi stipulati, può, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, attuare interventi diretti o concedere contributi ai vari soggetti pubblici o privati. La Regione concede contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interessi attualizzati fino ad un massimo di cinque punti percentuali sul tasso di interesse.

### Art. 4 *Modalità di approvazione dei progetti*

1. I soggetti proponenti inviano all'assessorato competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, i progetti. La Giunta regionale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, propone all'Assemblea legislativa, che approva, la graduatoria dei progetti finanziabili e l'ammontare dei relativi contributi.

### Art. 5 *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi a tal scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo". La dotazione finanziaria istitutiva della presente legge è pari a 5.000.000 di Euro.

2. Ulteriori dotazioni finanziarie negli anni successivi possono essere stanziare a norma dell'art. 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

